

Scheda 4 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2012/2201 – ex art. 260 del TFUE**

“Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (c.d. Tremonti bis)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze – Agenzia delle Entrate

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora eseguita la sentenza della Corte di Giustizia del 14/7/2011 (C-303/09), con la quale si dichiarava l'Italia responsabile di aver violato l'art. 5 della Decisione 2005/315/CE. Detto articolo imponeva allo Stato membro di ottenere la restituzione degli aiuti di Stato - già erogati in favore di imprese, che avevano fatto investimenti nei Comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002 - dichiarati illegittimi dalla Decisione stessa. La Corte di Giustizia, dunque, con la sentenza suddetta imponeva all'Italia di applicare, immediatamente, tutte le misure adeguate a far cessare la violazione del già citato art. 5 e, pertanto, ad assicurare la pronta esecuzione dei rimborsi in questione. Al presente, la Commissione ritiene che rimanga da restituire, ancora, circa il 58% dei finanziamenti considerati “illegittimi”, e che i procedimenti di recupero attivati dalle Autorità italiane sarebbero insufficienti nonché notevolmente arretrati, mancando infine una chiara informativa circa l'identità dei soggetti tenuti al rimborso. In particolare, nei confronti di alcuni beneficiari degli aiuti - che, oltre ad averli conseguiti ad onta della normativa UE, non vi avrebbero potuto accedere neppure per la normativa italiana - l'Italia ritiene debba agirsi mediante applicazione di una disciplina nazionale speciale (quella volta al recupero delle imposte inevase). La Commissione, tuttavia, ritiene che una tale procedura contrasterebbe con le esigenze di un pronto rimborso e che, sempre con riguardo a tale tipologia di “beneficiari” (c.d. “evasori fiscali”), l'Italia non avrebbe ancora fornito dati numerici precisi. Inoltre, si rileva che, sia per i beneficiari “evasori fiscali”, sia per quelli “normali”, le Autorità italiane non avrebbero agito adeguatamente: 1) in diversi casi, in cui le imprese beneficiarie sono state trovate insolventi, le Autorità italiane non avrebbero provato di aver chiesto l'insinuazione del credito, circa la restituzione degli aiuti, nella massa passiva relativa a tali imprese; 2) in altri casi, pur essendo stata presentata la domanda di ammissione al passivo, non sarebbe chiaro se il giudice abbia accolto la domanda stessa; 3) in altri casi, pur essendo stato ammesso al passivo il credito alla restituzione dell'aiuto, non risulterebbe che le imprese in questione siano state interdette dalla continuazione della propria attività, onde evitare il concorso di nuovi crediti con i crediti esistenti. E ancora: le Autorità italiane avrebbero applicato, ad alcuni beneficiari, il regime “de minimis” (questi sono gli “aiuti di Stato” di minore importanza, che il diritto UE sottrae all'obbligo di recupero), senza accertare che le autocertificazioni, con le quali gli stessi beneficiari hanno attestato il possesso dei requisiti necessari per essere ammessi a tale trattamento, fossero veridiche.

Stato della Procedura

Il 21/11/12 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 260 del TFUE. Dagli aggiornamenti forniti dall'Agenzia delle entrate al 30/06/2015, risulta che a quella data gli aiuti recuperandi riguardavano unicamente 5 beneficiari “evasori fiscali”, per un importo di € 813.192, 77.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Con il rientro degli aiuti erogati, si determinerebbe un aumento delle entrate pubbliche. I progressi compiuti dalle Autorità italiane, nelle attività di recupero degli aiuti in oggetto, dovrebbero distogliere la Commissione dal richiedere, con un secondo ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 260, l'irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dell'Italia.

Scheda 5 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2007/2229** – ex art. 260 del TFUE

“Aiuti concessi per interventi a favore dell’occupazione”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - INPS**Violazione**

La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha condannato l’Italia in ragione della mancata adozione di misure nazionali adeguate all’esecuzione alla sentenza n.C-99/02 dell’1/04/2004, con la quale la stessa Corte UE rilevava il mancato recupero di aiuti di Stato già dichiarati illegittimi con Decisione della Commissione n. 2000/128/CE. Gli aiuti contestati erano stati erogati dallo Stato italiano per incentivare l’occupazione, ed erano stati corrisposti in forma di sgravi contributivi a favore delle imprese che avessero assunto disoccupati con contratti di formazione e lavoro, da convertirsi in seguito in contratti a tempo indeterminato. Le Autorità italiane rappresentavano la difficoltà delle operazioni di recupero, dal momento che, in conformità alle procedure previste dalla normativa nazionale, gli ordini stessi di recupero erano stati impugnati di fronte al giudice amministrativo o ordinario, che ne avevano disposto la sospensione e già, in taluni casi, l’annullamento. In seguito, con D.L. 8 aprile 2008, n. 59, artt. 1 e 2, convertito dalla L. 6 giugno 2008, n. 101, il Governo italiano predisponendo norme speciali per i contenziosi, di fronte alla Giustizia civile e tributaria, relativi all’impugnazione degli ordini in questione. Tuttavia, il 29/06/2009 la Commissione, pur prendendo atto dell’impegno italiano e, tuttavia, constatando come dei 281.525.686,79 Euro da recuperarsi (come stimati provvisoriamente dall’Italia) ne fossero rientrati solo 52.088.600,60, ha ritenuto che la sentenza della Corte di Giustizia, sopra menzionata, fosse rimasta inattuata, decidendo pertanto, a norma dell’art. 260 del TFUE, di adire nuovamente la stessa Corte UE, per mancata esecuzione della medesima sentenza. Quindi, il 17/11/2011, la Corte di Giustizia, con una seconda sentenza nei confronti dell’Italia, condannava tale Stato UE a sanzioni pecuniarie.

Stato della Procedura

Il 17 novembre 2011, con sentenza, la Corte di Giustizia UE ha condannato l’Italia, ai sensi dell’art. 260 TFUE, al pagamento di sanzioni pecuniarie per il mancato recupero integrale degli aiuti contestati.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La sentenza della Corte di Giustizia comporta, per l’Italia, l’irrogazione di una sanzione pecuniaria forfettaria (€ 30 mln) e di una “penale”. Quest’ultima, da corrispondersi ogni semestre, a decorrere dalla sentenza di condanna del 17/11/2011 fino al completo recupero degli aiuti illegali, consta di una somma corrispondente alla moltiplicazione dell’importo di base, pari a EUR 30 milioni, per la percentuale degli aiuti illegali non ancora recuperati al termine del semestre di riferimento (tale percentuale rappresenta l’importo degli aiuti da recuperare alla fine del semestre di riferimento, rapportato alla quantità degli aiuti che non erano ancora stati recuperati alla data della sentenza di condanna del 17/11/2011). Al riguardo, si precisa che l’Italia ha pagato, il 24 gennaio 2012, la predetta sanzione forfettaria di € 30 milioni. Si precisa che, ad oggi, la Repubblica Italiana ha pagato: 1) la predetta somma forfettaria di € 30 mln; 2) a titolo di prima penalità – dovuta per il primo semestre di ritardo nel mancato perfezionamento del recupero degli aiuti – la somma di € 16.533.000. La Commissione ha quindi chiesto all’Italia il pagamento di una seconda penalità semestrale pari ad € 6.252.000. Inoltre, la Commissione stessa ha già quantificato l’importo di una terza penalità semestrale richiesta all’Italia, nei termini di € 7.485.000.

Scheda 6 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2006/2456 - ex art. 260 del TFUE**

“Recupero degli aiuti in favore delle aziende municipalizzate (CR 27-1999)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell' Economia e Finanze; Agenzia delle Entrate.

Violazione

La Commissione europea rileva che la sentenza C- 207/05 ex art. 258 TFUE, che ha dichiarato l'Italia inadempiente all'obbligo di recuperare gli aiuti di Stato dichiarati illegittimi con Decisione della Commissione n. 2003/193/CE – erogati in favore di imprese a prevalente capitale pubblico - non è stata completamente eseguita. Si premette come la Commissione constati che, in relazione alla porzione di aiuti erogati in forma di sgravi fiscali, lo Stato italiano ha compiuto significativi progressi, come dimostrato dal fatto per cui le nuove stime applicate dalle Amministrazioni italiane, circa l'importo complessivo di detti sgravi, hanno fornito dati coincidenti con quelli accettati dalla Commissione medesima (è quindi condivisa l'opinione che il totale si aggiri intorno ai 774 milioni di Euro). Inoltre, si rileva che, su tale importo complessivo, l'Italia ha recuperato 711 milioni di Euro, vale a dire il 92%). Per quanto attiene, peraltro, alla porzione di aiuti concessi in forma di prestiti a condizioni agevolate, le operazioni di rientro risulterebbero, fondamentalmente, ultimate. Tuttavia, la Commissione sottolinea l'evidenza per cui lo Stato non ha ancora ottenuto il rimborso di alcune tranches delle erogazioni in oggetto, a causa, soprattutto, della circostanza per cui i provvedimenti nazionali che imponevano tale rimborso sono stati impugnati di fronte ai giudici interni. Circa tali ricorsi, risulta come, per alcuni, sia stata concessa la sospensione del provvedimento in attesa del giudizio definitivo, mentre, con riguardo ad altri, il giudice nazionale abbia già annullato l'atto impugnato, il tutto determinando una paralisi delle residue operazioni di recupero. Tali indugi avevano indotto la Commissione ad adottare la decisione – pur non formalizzata in un rituale ricorso - di adire la Corte di Giustizia UE ai sensi dell'art. 260 TFUE, onde chiedere l'applicazione di sanzioni nei confronti dell'Italia, per mancata conformazione alle proprie decisioni. Tuttavia, constatando che le operazioni di rientro degli aiuti risultano, attualmente, vicine ad essere ultimate, la Commissione ha deciso, in data 27 febbraio 2012, di sospendere la predetta Decisione di ricorso. Contestualmente, tuttavia, la Commissione stessa ha richiesto alle Autorità italiane di inviare continui aggiornamenti circa gli ulteriori progressi delle attività di recupero, onde valutare volta per volta l'opportunità di mantenere la sospensione della Decisione di ricorso, ovvero di dare seguito alla procedura ricorrendo alla Corte UE. Con nota dell'01/07/2015, è stata inviata alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso la UE – affinché l'inoltrasse alla Commissione UE - una nota dell'Agenzia delle Entrate con la quale si attesta che gli aiuti recuperati dallo Stato, a quella data, ammontavano ad € 766.179.045,82, pari al 99,2 % dell'importo complessivo da recuperare, corrispondente ad Euro 772.544.620,33.

Stato della Procedura

Il 5.5.2010 è stata inviata una messa in mora complementare ex art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si registra un aumento delle pubbliche entrate, pari agli aiuti recuperati sino a questo momento. La considerazione che, verosimilmente, la Commissione si asterrà dall'adire la Corte di Giustizia, induce ad escludere la possibilità dell'effetto negativo dell'irrogazione di sanzioni da parte di quest'ultima.

PAGINA BIANCA

Energia

PROCEDURE INFRAZIONE ENERGIA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2016/2027	Mancata trasmissione del programma nazionale per l'attuazione della politica di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi	MM	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Energia**Procedura di infrazione n. 2016/2027** – ex art. 258 del TFUE

“Mancata trasmissione del programma nazionale per l’attuazione della politica di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia abbia disatteso gli obblighi derivanti dall’art. 15, paragrafo 4, della Direttiva 2011/70/Euratom, la quale istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. In particolare, l’art. 5, par. 1, lett. a) della succitata Direttiva impone ad ogni Stato dell’Unione europea di adottare un “quadro nazionale”, il quale contenga, tra l’altro, un “programma nazionale”. Quest’ultimo deve definire una politica di gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi e, a norma dell’art. 13, par. 1, della medesima Direttiva, deve essere notificato alla Commissione, così come deve esserlo ogni sua successiva notifica. Il sopra menzionato art. 15, poi, stabilisce, al paragrafo 4, che gli Stati UE dovessero notificare detto “programma nazionale”, per la prima volta, entro il trascorso 23 agosto 2015. Quindi, in data 4 novembre 2015, la Commissione – constatando che il termine del 23 agosto era spirato senza che la Repubblica italiana notificasse alla Commissione stessa il primo “programma nazionale” - chiedeva alle Autorità italiane chiarimenti in ordine al calendario, da esse adottato, per l’ultimazione del programma medesimo e per la sua notifica. Al riguardo, le Autorità italiane facevano presente, con nota del 2 febbraio 2016, di avere già portato a termine i lavori tecnici preliminari all’adozione del programma (svolti dai competenti Uffici del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare) e di voler predisporre lo stesso, pertanto, entro la fine di detto mese di febbraio del 2016. Quindi, con comunicazione del 22 febbraio 2016, le Autorità italiane notificavano alla Commissione il sopra menzionato “programma nazionale”. In proposito, tuttavia, la Commissione ha rilevato che, dal documento inviato, non era dato comprendere se esso facesse riferimento ad una versione definitiva del suddetto “programma”, ovvero ad una provvisoria. Infatti, lo stesso documento affermava, a pag. 3, secondo capoverso, seconda frase, che il “programma nazionale” – il quale, si precisava, doveva essere sottoposto a VAS (Valutazione Ambientale Strategica), compresa la consultazione pubblica e quella a livello di governo – sarebbe stato comunicato alla Commissione. A seguito di ciò, la Commissione, con nota del 23 febbraio 2016, chiedeva alle Autorità italiane di pronunciarsi chiaramente sullo “status” (definitivo o interlocutorio) del programma che le era stato comunicato. Poiché, sino alla data della presente messa in mora (12 maggio 2016), nessuna risposta è pervenuta al riguardo da parte delle Istituzioni italiane, la Commissione ritiene che l’Italia non abbia dato adempimento all’obbligo di notifica sancito dal sopra menzionato art. 15, par. 4, della Direttiva 2011/70/Euratom.

Stato della Procedura

Il 12 maggio 2016 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Fiscalità e dogane

PROCEDURE INFRAZIONE FISCALITA' E DOGANE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto finanziario	Nota
Scheda 1 2014/4075	Imposta di registro sull'acquisto della prima casa in Italia da parte di cittadini comunitari	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 2 2013/4080	Disciplina del rimborso IVA – articolo 38 bis del DPR 633/72	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 3 2013/2251	Perdita di risorse proprie per mancato recupero da parte del fisco su un caso legato ad una questione di contrabbando	PM (Decisione di ricorso)	Sì	Stadio invariato
Scheda 4 2008/2164	Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 5 2008/2010	Non corretto recepimento della Direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle esenzioni previste dall'articolo 132	MMC	Sì	Stadio invariato
Scheda 6 2003/2246	Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate	MMC	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2014/4075 - ex art. 258 del TFUE**

"Imposta di registro sull'acquisto della prima casa in Italia da parte di cittadini comunitari".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 18 TFUE, che vieta, ai singoli Stati UE, di introdurre discriminazioni fondate sulla "nazionalità", e l'art. 49 TFUE, che conferisce, ai cittadini di ogni Stato UE, il diritto di "stabilire" una struttura aziendale in un altro Stato UE, a condizioni di parità con i cittadini di quest'ultimo Stato. In Italia, il D.P.R. n. 131/1986 stabilisce, all'art. 2, che debbono essere "registrati" (e quindi sottoposti ad imposta di registro) gli atti indicati sotto la rubrica "TARIFFA", fra i quali rientrano quelli con cui un soggetto trasferisce ad un altro, dietro corrispettivo, il diritto di proprietà su beni immobili. Su tali atti, detta imposta è fissata di regola al 7%, ma, ove l'immobile acquistato sia una casa di abitazione "non di lusso", ricorrendo talune condizioni (relative all'acquisto della c.d. "prima casa"), l'imposta stessa è abbassata al 3%. Una delle condizioni richieste per accedere a tale trattamento fiscale di favore, è che l'immobile acquistato sia ubicato nello stesso Comune ove risiede l'acquirente, o che quest'ultimo, entro 18 mesi dall'acquisto stesso, stabilisca la propria residenza nel Comune ove è sito detto immobile. Tale obbligo di residenza è imposto all'acquirente sia che abbia la cittadinanza italiana, sia che risulti cittadino di altro Stato UE. Tuttavia, dal predetto T.U, come integrato dalla circolare n. 38/E del 12/08/2005, risulta che il cittadino italiano, emigrato all'estero, può ugualmente godere dell'imposta di registro al 3% sull'acquisto del primo immobile sito in Italia, anche se non elegge la residenza nel Comune ove tale immobile è ubicato. Questo trattamento di favore, per il migrante italiano all'estero, risponde alla doppia finalità sociale di: 1) riequilibrare le spese che tale migrante, che in genere si è trasferito all'estero per lavoro, deve sostenere per organizzare la propria vita fuori della terra di origine; 2) incoraggiare lo stesso migrante a non recidere i legami con la patria, stimolandolo ad acquistare un immobile nel suo paese. E' evidente, quindi, la ragione per cui tale beneficio fiscale non è esteso al cittadino di un altro Stato UE che, continuando a risiedere all'estero, acquisti la sua "prima casa" in Italia, stante l'assoluta diversità della situazione oggettiva in cui versa quest'ultimo rispetto all'italiano migrante all'estero per lavoro. Tuttavia la Commissione ravvisa, in tale trattamento "differenziato" applicato al cittadino di altro Stato UE, una discriminazione fondata sulla nazionalità, ad onta del predetto art. 18 TFUE. Inoltre, considerando l'acquisto della proprietà immobiliare una forma di "stabilimento" (sic), la Commissione ravvisa, nella fattispecie, la violazione della libertà di cui al succitato art. 49 TFUE, la quale impone ad ogni Stato UE di concedere le stesse possibilità di "stabilimento" e agli operatori "interni" a tale Stato e a quelli "transfrontalieri". L'Italia, tuttavia, osserva che i succitati principi egualitari operano solo quando la situazione dell'operatore interno e quella del transfrontaliero sono "oggettivamente comparabili", circostanza, questa, non ravvisabile nel caso di specie.

Stato della Procedura

Il 10/07/2014 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 del TFUE, cui il Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze ha risposto con nota del 08/09/2014.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

In caso di estensione dell'ambito dei beneficiari dell'agevolazione sull'imposta di registro al 2% per l'acquisto della prima casa, si determinerebbe una diminuzione di gettito.

Scheda 2 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2013/4080 - ex art. 258 del TFUE**

“Disciplina del rimborso IVA – Articolo 38 bis del DPR 633/72 – Direttiva 2006/112/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ritiene che la disciplina fiscale italiana relativa al rimborso, in favore dei contribuenti gravati dall'imposta IVA, della cosiddetta "IVA a credito", contrasti con alcune norme della Dir.va 2006/112/CE. Detto rimborso, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, non può, di regola, essere eseguito oltre 3 mesi dalla richiesta relativa. La Commissione censurava, al riguardo, gli artt. 30 e 38 bis del D.P.R. n. 633/1972, che accordavano il rispetto del termine di 3 mesi, per i rimborsi superiori ad un certo ammontare, solo al richiedente che prestasse una "cauzione" in titoli di Stato o una "fideiussione", a garanzia che l'Amministrazione fosse comunque assicurata circa il recupero del rimborso stesso, quando questo, in grazia di successivi accertamenti, risultasse non dovuto. Onde superare la presente infrazione, l'Italia ha modificato la normativa contestata (vedi sotto): attualmente, è stabilito che, per i rimborsi di particolare consistenza, precisamente oltre una soglia fissata prima a € 15.000, attualmente a € 30.000, l'obbligo di prestazione della suddetta garanzia venga sostituito da opportune autocertificazioni. Tuttavia, con riguardo a determinate categorie di contribuenti indicati come "a rischio", la normativa italiana ha continuato a prevedere che gli stessi, se chiedono un rimborso di entità superiore ad € 30.000, debbano prestare la garanzia di cui sopra. Peraltro, l'Italia ha compiuto progressi quanto al processo di semplificazione del sistema dei rimborsi, in corso già da alcuni anni. Detti rimborsi (come tutti i crediti fiscali) sono eseguibili tramite "compensazioni" o "per cassa" (con fuoriuscita di denaro): normalmente, l'opzione dei contribuenti si rivolge al rimborso tramite compensazione, come forma di rimborso particolarmente spedita e valutata positivamente dalla Corte UE. A tale rimborso, onde evitarne la strumentalizzazione per finalità evasive, è stato posto un tetto massimo.

Stato della Procedura

Il 27/09/13 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 del TFUE. Con l'art. 13 del D. Lgs. 175/2014, è stato novellato l'art. 38 bis del D.P.R. 633/1972. E' stata poi predisposta una bozza di norma con cui si prevede che, ai contribuenti tenuti ad una cauzione o ad una fideiussione a garanzia dell'eventuale restituzione del rimborso IVA, spetti un ristoro forfettario dei costi sostenuti per procurarsi tali garanzie. Tale indennizzo sarebbe pari allo 0,15% dell'importo garantito, per ogni anno di garanzia.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Con la proposta di modifica normativa si intende riconoscere una somma a titolo di ristoro forfettario dei costi sostenuti dai soggetti passivi che prestano garanzia a favore dello Stato in relazione a richieste di rimborso dell'IVA. L'indennizzo proposto è pari, per ogni anno di durata della garanzia, allo 0,15% dell'importo garantito, ai sensi dell'art. 38 bis del Decreto IVA. Utilizzando gli ultimi dati disponibili, inviati dall'Agenzia delle Entrate il 06/06/2017, risulta che i contribuenti IVA che hanno chiesto rimborso superiore a € 30.000 nell'anno 2016, con obbligo di presentazione della garanzia per la restituzione del rimborso stesso, sono circa 9.000 per un valore totale di € 5,2 milioni di capitale. Considerato che la durata della garanzia è di 3 anni, sulla base di tali aggiornamenti la stima del costo totale dell'indennizzo (0,15%), in termini annui, è valutabile in circa 7,8 milioni di Euro per ciascuno anno di garanzia. L'onere complessivo è di circa 23,5 milioni di Euro a regime.

Scheda 3 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2013/2251 - ex art. 258 del TFUE**

"Perdita di risorse proprie".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Agenzia delle Dogane**Violazione**

La Commissione europea rileva che – in contrasto con l'art 8 della Decisione 94/728/EC (il riferimento alla Decisione 88/376/CE era stato inserito, erroneamente, nella messa in mora) e con gli artt. 2, 6, 10, 11 e 17 dei Regolamenti 1552/1989 e 1150/2000 – l'Italia ha omesso di versare, al bilancio UE, Euro 2.120.309,50 di dazi doganali su tabacco importato di contrabbando. Nel 1997, la Dogana di Palermo scopriva dei containers vuoti, i quali, secondo fondati sospetti, sarebbero serviti a veicolare 11.380 kg di tabacchi esteri in elusione dei relativi dazi UE. La Dogana medesima, in base ai propri controlli, riteneva che i containers fossero stati "pieni" e che avessero pertanto custodito merce per 11.380 kg: il dazio inevaso, quindi, sarebbe stato di € 2.120.309,50 (vedi sopra). Così "accertata", tale obbligazione veniva iscritta nell'apposito conto intestato alla UE presso il Tesoro. Nei confronti dei presunti contrabbandieri si procedeva anche penalmente e, il 03/05/1999, uno di essi veniva condannato. La sentenza passava in giudicato. L'11/11/2003, quindi 6 anni dopo l'accertamento dell'obbligazione doganale da parte della Dogana stessa, il condannato riceveva la notifica del titolo esecutivo per il pagamento del dazio eluso. Gli altri due imputati, condannati nel 2003, venivano eseguiti nel 2005. L'Italia non ha mai versato alla UE i prelievi in oggetto. Infatti - premesso che, per gli artt. 2, 6, 10, 11 e 17 dei citati Reg.ti 1552/1989 e 1150/2000, gli Stati UE sono obbligati a pagare l'obbligazione doganale solo dopo averla "accertata" - l'Italia stessa sostiene che, nella fattispecie, il momento dell'"accertamento" sarebbe stato viziato, e quindi, come non fosse stato. Detto accertamento, infatti, sarebbe stato solo congetturale, dal momento che la sicura quantificazione della merce e del relativo dazio sarebbe stata possibile solo con una sentenza penale passata in giudicato. In proposito, l'Italia rilevava che, nella fattispecie, la sentenza penale di 1° grado, diversamente dalla Dogana, si limitava a stabilire che la merce pesava più di 15 kg. Si aggiungeva, inoltre, che prima del passaggio in giudicato di detta sentenza erano trascorsi più di 5 anni, nel corso dei quali non era stato possibile riscuotere l'obbligazione doganale, nell'incertezza dell'esistenza e dell'importo della stessa. Pertanto, tale obbligazione si sarebbe dovuta ritenere estinta ai sensi dell'art. 17 dei citati Regolamenti, per il quale un debito doganale si estingue quando una situazione di "forza maggiore" (in questo caso la pendenza del processo penale) si oppone alla sua riscossione per un periodo superiore ai 5 anni. Al riguardo, la Commissione replica che l'accertamento doganale del 1997 sarebbe valido, in quanto fondato su appropriati controlli amministrativi, e che la normativa UE sopra citata non richiede assolutamente che un'istruttoria amministrativa, al riguardo, sia confortata dal pronunciamento dell'Autorità giudiziaria. Peraltro, quest'ultima si sarebbe limitata a stabilire che la merce contrabbandata pesava oltre i 15 kg, lasciando quindi impregiudicata la stima che della stessa era stata effettuata dalla Dogana di Palermo

Stato della Procedura

Il 28/04/2016 è stato inviato un parere motivato, ex art. 258 del TFUE. Il 13/10/2016 la Commissione ha espresso, pur informalmente, la volontà di adire la Corte di Giustizia.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

L'obbligazione doganale relativa ai dazi è stata stimata in € 2.120.309,50

Scheda 4 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2008/2164** – ex art. 258 del TFUE.

"Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze**Violazione**

La Commissione europea rileva che la normativa italiana, relativa all'applicazione di un'accisa ridotta sulle benzine e sul gasolio per autotrazione nella Regione Friuli Venezia – Giulia, sarebbe incompatibile con la Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. Tale Direttiva non ammette che singole Regioni riducano le accise sul proprio territorio. La Legge n. 549/85, come modificata dalla Legge 28 dicembre 2007, ammette la riduzione, in base a norma regionale, del prezzo al consumo del carburante e del gasolio per autotrazione. Si premette che l'accisa gravante su tali prodotti è dovuta dal titolare del deposito fiscale che ne esegue il pagamento e la trasla, di fatto, sul distributore del carburante al quale vende il suo prodotto, mediante un aumento del prezzo di vendita per un importo corrispondente all'accisa dovuta. Il distributore, a sua volta, vende il carburante al consumatore finale, applicando una maggiorazione di prezzo, corrispondente all'importo dell'accisa, nei suoi confronti. L'art. 1, comma 187, della Legge n. 244 del 2007 ha modificato l'art. 49, primo comma, dello statuto speciale della regione Friuli – Venezia Giulia, di cui alla Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, al fine di prevedere che una quota dell'accisa riscossa sulle benzine e sul gasolio consumati nella Regione per uso autotrazione spetti alla medesima Regione. D'altra parte, le stesse norme regionali prevedono che la Regione applichi delle riduzioni di prezzo a favore di certe categorie di consumatori di carburanti, a condizione che risiedano nel territorio regionale. La normativa regionale prevede altresì che i gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti ottengano il rimborso, da parte della Regione, dei contributi sull'acquisto di carburante, erogati ai beneficiari. Le Autorità italiane ritengono che, in tale contesto, non sembrano ravvisabili aspetti di incompatibilità della normativa italiana sopra rappresentata con la Direttiva 2003/96/CE: l'accisa, gravante sui carburanti citati, viene infatti applicata nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia con la stessa aliquota vigente nel resto del territorio nazionale e i titolari dei depositi fiscali, che forniscono i prodotti in questione ai gestori degli impianti di distribuzione ubicati nella medesima Regione, versano allo Stato, per intero, la relativa imposta.

Stato della Procedura

Il 10 dicembre 2015 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura ha effetti sul bilancio regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Scheda 5- Fiscalità e dogane

Procedura di infrazione n. 2008/2010 – ex art. 258 del TFUE.

“Non corretto recepimento della Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

Con tale procedura la Commissione contesta le modalità di recepimento della soggettività passiva nell'art. 4 del D.P.R. IVA ed in particolare l'aver messo fuori campo operazioni che tuttalpiù avrebbero dovuto essere esentate o anche, in alcuni casi, l'eccessivo allargamento della fattispecie posta fuori campo rispetto alla fattispecie che avrebbe dovuto essere esentata.

Con atto di messa in mora complementare è stato altresì contestato il mancato recepimento delle esenzioni di cui all'articolo 132 della Direttiva IVA e delle condizioni di cui all'articolo 134.

Si ritiene che siano infondate le contestazioni di errato recepimento della soggettività passiva, mentre, soprattutto in considerazione dell'evoluzione economica e concorrenziale, situazioni poste attualmente fuori campo potrebbero effettivamente dover essere considerate esenti. Situazione che è stata peraltro riconosciuta nella risposta italiana, concordata tra questo Dipartimento e l'Agenzia delle Entrate, con riguardo all'opportunità di recepire talune esenzioni, in considerazione della mutata situazione economica. Per quanto noto, i Servizi europei intenderebbero adottare un parere motivato, ma con oggetto sostanzialmente ridotto. Particolarmente sensibile, ove dovesse permanere, sarebbe la contestazione di cui all'atto di messa in mora complementare relativa al non corretto recepimento dell'art. 132, 1, lett. f) della Direttiva IVA, con l'art. 10, comma 2, del Decreto IVA. La norma italiana di esenzione viene contestata nella misura in cui: a) limita l'esenzione ai consorzi (ed esclude altre associazioni autonome di persone); b) stabilisce la percentuale di detrazione consentita al 10% nel triennio solare precedente (e quindi consente che l'esenzione si applichi anche a soggetti che non svolgono esclusivamente un'attività esente); c) non subordina l'esenzione alla condizione che non possa provocare distorsioni della concorrenza.

L'Agenzia delle Entrate avrebbe risolto in via interpretativa i profili sub a) e c). Il profilo di cui al punto b) è considerato indispensabile ai fini dell'applicazione concreta dell'esenzione in Italia, pertanto si intenderebbe difendere la norma nazionale in relazione ad esso.

Stato della Procedura

Il 3/6/2010 è stata notificata una messa in mora complementare ex art. 258 TFUE. Un'ulteriore richiesta di informazioni è pervenuta dalla Commissione il 4 giugno 2012. L'ultima risposta è stata data dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e Finanze, di comune accordo con l'Agenzia delle Entrate, con la nota Prot. n. 5934 del 13 luglio 2012. Per quanto noto alle Autorità italiane coinvolte nella presente procedura, la Commissione europea intenderebbe adottare un “parere motivato”, ma con oggetto sostanzialmente ridotto.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento alle censure comunitarie comporta: 1) che alcune operazioni “escluse” passino ad un regime di mera “esenzione”: in tal caso l'aumento di gettito fiscale sarebbe trascurabile; 2) altre operazioni “escluse” passino ad un regime di imposizione: in questa ipotesi si verificherebbe un aumento di gettito al momento non quantificabile.

Scheda 6 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2003/2246** - ex art. 258 del TFUE

"Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero dell'Economia e Finanze.**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione degli artt. 30 e 110 TFUE, concernenti il divieto per ogni Stato membro UE di applicare, sui prodotti provenienti da altri Stati membri, misure tali da penalizzare lo stesso prodotto estero a vantaggio di quello nazionale. Nell'ambito di tali misure rientrano quelle relative alla previsione di dazi doganali (art. 30 TFUE) ovvero quelle che colpiscono il prodotto estero con altre forme di imposizioni, comunque più gravose di quelle applicate ai prodotti interni simili (art. 110). La Commissione ritiene incompatibile, con tali principi, il sistema normativo italiano sull'energia elettrica come risulta, dopo l'abbandono del nucleare (referendum del 1987), dal combinato disposto delle norme del D. Lgs 79/1999, del Decreto 26/1/2000, della Legge n. 83/2003 e della Deliberazione 29/12/2007 dell'AEEG. Tali disposizioni definiscono un sistema fiscale, in base al quale gli utenti finali di energia elettrica sopportano un prelievo in forma di "sovrapprezzo" e articolato in "componenti tariffarie" (A2; A3 e A5), gravante in ugual misura sia l'energia prodotta da imprese italiane sia quella importata dagli altri Stati membri. Tale "sovrapprezzo", transitando presso la "Cassa conguaglio per il settore elettrico", viene da tale ente versato ad imprese italiane produttrici di energia elettrica, al fine di compensarle dei costi da queste affrontati per la dismissione degli impianti nucleari (componente tariffaria A2), per l'incentivazione di produzione di energia da fonti rinnovabili (componente A3) e per la promozione dell'attività di ricerca relativa al sistema elettrico (componente A5). La Commissione ritiene che, nonostante l'entità del prelievo sia uguale sia per il prodotto domestico che per quello estero, la circostanza per cui lo stesso venga riversato dall'Amministrazione alle imprese italiane e non a quelle estere costituisce, per le prime, una forma di rimborso dell'imposta stessa. Tale rimborso viene giustificato, dall'Italia, con l'esigenza di coprire i costi che le industrie domestiche sopporterebbero per la produzione di energia "verde". A prescindere da tale giustificante, la Commissione obietta che rimarrebbe ferma la circostanza per cui le imprese italiane verrebbero poste in condizioni di vantaggio rispetto a quelle estere operanti sullo stesso mercato, in quanto, attraverso l'abbattimento dei costi di produzione determinato dal rimborso effettivo dell'elemento di costo rappresentato dal sovrapprezzo, le stesse imprese domestiche potrebbero applicare un prezzo più conveniente di quello praticato dagli operatori comunitari, godendo dunque di un vantaggio concorrenziale rispetto a questi ultimi.

Stato della Procedura

Il 28/1/2010 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 TFUE. Il Ministero dello Sviluppo Economico con nota del 4 giugno 2010 n. 13700 ha risposto alla Commissione europea inviando in difesa le proprie valutazioni di competenza. Capofila dossier: MISE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario diretto a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Giustizia

PROCEDURE INFRAZIONE GIUSTIZIA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/4147	Cattiva applicazione della Direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato	SC C-601/14	Si	Variatione di stadio (da RC a SC)

Scheda 1 – Giustizia

Procedura di infrazione n. 2011/4147 – ex art. 258 del TFUE.

“Cattiva applicazione della Direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime di reato”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Corte di Giustizia UE ha dichiarato che la Repubblica Italiana non ha dato completa attuazione alla Direttiva 2004/80/CE, la quale è volta a garantire un indennizzo pubblico alle vittime “transfrontaliere” di reato. Queste ultime si identificano nelle persone fisiche che, normalmente residenti in uno Stato dell’Unione europea, ma trovandosi nel territorio di un altro Stato UE, divengono vittime di reati intenzionali e violenti consumati sul territorio di quest’ultimo. Si precisa che la giurisdizione, sul reato, compete allo Stato nel cui territorio esso ha avuto luogo (anche se la vittima è straniera). La Direttiva in questione, quindi, intende evitare che il transfrontaliero si trovi, nello Stato UE di realizzazione del reato, sprovvisto di protezione in ordine ai connessi profili “risarcitori”. Infatti, la tutela, che tale Direttiva appresta al cittadino di altri Stati UE in quanto vittima di un reato intenzionale e violento, è di tipo esclusivamente “civile”. Tale protezione, pertanto, non si estrinseca nella persecuzione penale dell’autore del reato, ma nella liquidazione, in favore della vittima, di una somma di denaro a ristoro del danno subito per effetto del reato medesimo. Ora, la Direttiva UE vuole perseguire lo scopo, di offrire al transfrontaliero un’adeguata “tutela civile” nello Stato UE in cui è stato vittima di reato, mediante l’estensione, alla vittima stessa, dello stesso sistema di tutela civile già previsto per i cittadini di quest’ultimo Stato. Tale sistema, si precisa, deve comunque rispondere a determinati criteri indicati dalla Direttiva stessa, la quale, segnatamente all’art. 12 della stessa, dispone che, in tutti gli Stati dell’Unione, le vittime di “tutti” i reati intenzionali e violenti debbono poter ottenere - se l’autore del reato non è in grado di pagare un risarcimento - la liquidazione, dallo Stato, di un “equo indennizzo”. Un tale sistema nazionale, per la Direttiva, deve, quindi, essere esteso alla vittima che sia cittadina di Stati UE diversi. Ora, la Corte UE osserva che, nell’ordinamento nazionale italiano, un complesso di norme siffatte (che prevedano l’accollo allo Stato della riparazione economica dei danni subiti dalla vittima di un reato intenzionale e violento, quando l’autore del reato stesso sia insolvente), da estendersi, “de plano”, alla vittima “transfrontaliera”, non sarebbe effettivamente previsto. In particolare, la Commissione osserva che, in Italia, l’indennizzo pubblico della vittima di reato è stato ammesso non con riguardo a “tutti” i reati intenzionali e violenti - come impone l’art. 12 della Direttiva stessa, affinché di un tale generale meccanismo di protezione possa usufruire anche il cittadino “transfrontaliero” - ma solo con riferimento ad alcuni reati specifici particolarmente gravi (terrorismo, criminalità organizzata, usura, alcuni reati perpetrati nei confronti di pubblici dipendenti, etc...). Di conseguenza, la Corte UE ha ritenuto la posizione dell’Italia non conforme alla Direttiva in questione e, segnatamente, all’art. 12 della medesima.

Stato della Procedura

L’11 ottobre 2016, con sentenza, la Corte UE ha dichiarato l’Italia inadempiente agli obblighi sorgenti dall’adesione all’Unione europea, ai sensi dell’art. 258 TFUE. Si rileva che, in Italia, è in dirittura di arrivo un provvedimento normativo di attuazione delle disposizioni della Direttiva rimaste inattuato.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’incremento della platea delle vittime indennizzabili da parte dello Stato, nei termini richiesti dalla Commissione, incrementerebbe la spesa pubblica.